

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TERNANA MARATHON CLUB"

ARTICOLO 1

Costituzione, Denominazione, Durata

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica nella forma dell'associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'associazione sportiva dilettantistica assume la denominazione di Ternana Marathon Club.

L'associazione sportiva dilettantistica ha la propria sede sociale nel Comune di Terni ed aderisce alla FIASP ed alla FIDAL, dei quali accetta lo Statuto ed i regolamenti.

ARTICOLO 2

Caratteristiche

L'associazione sportiva dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza a tutti i soci.

L'associazione sportiva dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione sportiva dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La società non ha scopo di lucro, in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15 luglio 2004.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.


ARTICOLO 3

Scopi e Attività

L'associazione sportiva dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio/sportive compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine l'associazione sportiva dilettantistica potrà:

1. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali, ricreativi, con annesse aree di verde pubblico attrezzato,


AB


DB


RG

nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni ed iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;

2. Allestire e gestire bar, mense e punti ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti, anche in occasione di manifestazioni;

3. Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopri di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione sportiva dilettantistica diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'associazione sportiva dilettantistica non ha fini politico-partitici, religiosi o razzisti.

L'associazione sportiva dilettantistica sceglie come colori sociali il rosso ed il verde.

ARTICOLO 4

Soci

All'associazione sportiva dilettantistica possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale. Tale quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno il diritto di frequentare i locali e le strutture dell'associazione sportiva dilettantistica, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto di essere eletti alle cariche sociali.

Non sono ammessi soci temporanei.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci


L'ammissione all'associazione sportiva dilettantistica è subordinata alle seguenti norme:

- a) Presentazione della domanda con relativa certificazione;
- b) Accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata almeno da un esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.


AS


PD


RG

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, al socio receduto sarà imborsato il solo valore nominale della propria partecipazione.

L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei soci membri, per i seguenti motivi:

- a) Comportamento gravemente contrastante con gli scopi della associazione sportiva dilettantistica o con le norme del presente statuto;
- b) Infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'associazione sportiva dilettantistica;
- c) Mancato pagamento delle quote associative;
- d) Aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'associazione sportiva dilettantistica.

Sono Pro...
In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

Sono organi dell'associazione sportiva dilettantistica:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ARTICOLO 7

L'Assemblea generale

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria, ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in tal ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione formale della richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

- Approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- Delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- Delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- Decide l'importo della quota associativa annuale;
- Approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;


AS DB RG

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzate, sono conservati agli atti.

Il Consiglio ha il compito di:

- Redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione sportiva dilettantistica;
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per 'utilizzo di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- Adottare provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, mail o altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali, al nuovo Presidente entro e non oltre 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10


Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

ARTICOLO 11

Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dall'associazione sportiva dilettantistica).



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. Below each signature are some initials or marks.

ARTICOLO 12

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente Art.7.

Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per ratifica, alla prima Assemblea, anche su indicazione dei Sindaci revisori.

ARTICOLO 13

Scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

In caso di scioglimento dell'associazione sportiva dilettantistica, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 14

Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente Statuto, valgono le norme contenute nello Statuto nazionale della FIASP, in quello FIDAL ed in ultima istanza le norme previste dalle leggi in materia.



[Handwritten signature]
AS

[Handwritten signature]
AB

[Handwritten signature]
RG

